

Repertorio N.138750

Raccolta N.48249

MODIFICA DI VERBALE DELLA

"FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi quattro aprile duemiladiciannove in Napoli nel mio studio alla Piazzetta del Mulo n.7, innanzi a me GIUSEPPE di TRANSO, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

si è costituito:

GIANNOLA Adriano, nato a Fano (PS) il 26 dicembre 1943, domiciliato in Napoli alla Via Pontano n.3, Presidente della "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS", con sede in Napoli alla Via dei Tribunali n.253 c/o il Pio Monte della Misericordia, codice fiscale 95130790637, costituita con mio atto 8 marzo 2010 repertorio 124815 raccolta 38093 (reg.to a Napoli il 19 marzo 2010 al n.6405), riconosciuta con decreto dirigenziale della Regione Campania n.42 del 20 aprile 2012 e iscritta al n.287 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Campania, iscritto all'Anagrafe Unica delle ONLUS con comunicazione pervenuta alla Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate il 6 ottobre 2010 registrata al prot. n.45439.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi



- che con delibera del Consiglio di Amministrazione di detto

Ente in data 13 dicembre 2018 repertorio 138289 raccolta

47902 (reg.to a Napoli l'8 gennaio 2019 al n.360/1t) si è

proceduto a modifiche allo statuto della Fondazione, con

l'approvazione di un nuovo statuto;

- che, tra l'altro, si è modificata la denominazione della

fondazione, in coerenza con le norme sugli Enti del Terzo

Settore introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, in "FONDA-

ZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ETS Ente

Filantropico";

- che benvero, come precisato anche nella Circolare Ministe-

riale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20

del 27 dicembre 2018, l'uso dell'acronimo ETS potrà essere

inserito nella denominazione solo una volta che l'Ente sarà

iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, di

cui si attende ancora l'effettiva entrata in vigore;

in virtù

dei poteri di delega conferitigli in detto verbale,

MODIFICA

i primi due comma dell'articolo 1 dello Statuto nei termini

seguenti:

<< E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sot-

to la denominazione "Fondazione di Comunità del Centro Stori-

co di Napoli".

La fondazione assumerà la qualifica di ETS - Ente Filantropico e questa sarà indicata anche nella denominazione che diverrà "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ETS", subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Contemporaneamente cesserà la qualifica di Onlus e la sua presenza nella denominazione sociale; fino a quel momento la Fondazione manterrà nella sua denominazione la qualifica di Onlus: "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus".>>

Si allega sotto la lettera "A" il testo dello statuto come sopra modificato.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.27/bis della Tabella Allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642.

Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me su tre facciate di un foglio, io notaio ho dato lettura al comparente, che l'approva.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Firmato: Adriano Gianola - Giuseppe di Transo notaio (sigillo).

N.48249 della Raccolta Allegato "A"

FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

S T A T U T O

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE



E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli".

La fondazione assumerà la qualifica di ETS - Ente Filantropico e questa sarà indicata anche nella denominazione che diverrà "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ETS", subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Contemporaneamente cesserà la qualifica di Onlus e la sua presenza nella denominazione sociale; fino a quel momento la Fondazione manterrà nella sua denominazione la qualifica di Onlus: "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus".

La Fondazione ha sede in Napoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale preferenzialmente ma non esclusivamente nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza

e di utilità sociale volte a stimolare lo sviluppo civile, culturale, sociale, ed ambientale ed in particolare di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione dell'ambiente, ricerca scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte al rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nella comunità della città di Napoli, arrecando benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati; con riferimento all'attività di beneficenza, i progetti realizzati da terzi saranno finanziati con erogazione gratuita ad enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività sopraindicati e previsti dall'art.10 comma 1 lettera A del D.Lgs. n.460/97.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'art.10 comma 1 lettera A del D.Lgs. n.460/97.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai Soci Fondatori all'atto della costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dell'Ente fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Soci Fondatori" anche a coloro che contribuiscono all'incremento del Fondo successivamente alla costituzione della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

ENTRATE

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutarie e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

La Fondazione promuove direttamente o indirettamente la raccolta dei fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità indicate all'art.2.

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato d'Indirizzo
- il Segretario Generale;
- il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico;
- il Collegio dei Proibiviri.


Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tut-



ti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci, con gli stessi poteri.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) a cinque (5) membri. La nomina è effettuata da un Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina è composto da nove (9) membri così come di seguito indicati:

- Prefetto pro tempore di Napoli;



- Sindaco *pro tempore* di Napoli;

- Presidente *pro tempore* della CCIAA di Napoli;

- Presidente *pro tempore* della Fondazione Banco di Napoli;

- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica tra personalità di rilievo della vita cittadina, ma che non sia membro del Consiglio di Amministrazione;

- quattro membri nominati dalla Associazione degli Amici della Fondazione di Comunità tra soci membri della stessa Associazione.

Il Comitato si ritiene validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.


Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

A partire dall'anno successivo al completamento della raccolta fondi prevista nel Bando della "Fondazione per il Sud", la stessa "Fondazione per il Sud" potrà nominare un suo membro nel Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

Non possono ricoprire l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione i Parlamentari, i Presidenti della Regione e della Provincia, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i Sindaci e i componenti delle Giunte Regionale, Pro-



vinciale e Comunale e i Segretari dei partiti politici. Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Come previsto dal D.Lgs. n. 217/17 si applica agli amministratori l'articolo 2475 ter c.c. sul conflitto di interessi.

Art. 9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.

Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Probiuari, che delibererà in via definitiva.

In caso di decadenza o esclusione di un membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo membro sarà a cura del Comitato di Nomina.

Il nuovo membro nominato durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di decadenza o esclusione del Presidente si considererà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 10-

POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere fra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di Comitati o Commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie e a maggioranza dei tre quarti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- redigere e approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- stabilire direttive e collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fonda-



zione;

- deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;

- deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

- approvare eventuali regolamenti interni.

Art. 11

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando il Presidente, o almeno tre Consiglieri, lo ritengano opportuno.

In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico almeno due giorni prima e la riunione può svolgersi per audiovideoconferenza, a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal compito gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 12

IL COMITATO D' INDIRIZZO

La Fondazione è dotata di un Comitato di Indirizzo composto da cinque (5) a nove (9) membri scelti tra persone con adeguate competenze coerenti con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art.2.

I componenti del Comitato prestano la loro presenza in modo assolutamente gratuito e senza alcun diritto a rimborsi se non previa e specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è effettuata da un Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina è composto da nove (9) membri così come di seguito indicati:

- Prefetto *pro tempore* di Napoli;
- Sindaco *pro tempore* di Napoli;
- Presidente *pro tempore* della CCIAA di Napoli;
- Presidente *pro tempore* della Fondazione Banco di Napoli;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica tra personalità di rilievo della vita cittadina, ma che non sia membro del Consiglio di Amministrazione;
- quattro membri nominati dalla Associazione degli Amici della Fondazione di Comunità tra soci membri della stessa Associazione.

Il Comitato si ritiene validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di norma una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico. L'avviso di convocazione, comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre (3) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del documento programmatico annuale, il termine di cui sopra è ridotto a due (2) giorni.

Il Comitato di Indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato restano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili per ulteriori due (2) mandati consecutivi.

Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Comitato, alla designazione provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione che verrà inviata dal Presidente della Fondazione, l'ente che in origine aveva espresso la designazione del membro da sostituire. In caso di inerzia nelle

designazioni, provvede in via esclusiva il Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.

Per la validità della seduta del Comitato di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.

Per le cause di ineleggibilità o di decadenza si applicano le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione e riportate agli artt. 8 e 9.

Art. 13

COMPETENZE DEL COMITATO D'INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo definisce gli indirizzi e i criteri generali e predispone i documenti programmatici, anche pluriennali, di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi della medesima, e in particolare:

- a. elabora il documento pluriennale di attività della Fondazione su un orizzonte temporale di tre anni;
- b. esprime un parere motivato sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito all'assunzione e alla dismissione di partecipazioni di controllo in società operanti negli ambiti di intervento della Fondazione;

c. redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno,

sulla base del budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione, il documento programmatico annuale concernente gli obiettivi e le linee di intervento per l'esercizio successivo, nell'ambito del documento pluriennale definitivo;

d. aggiorna annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il documento pluriennale di attività di cui alla precedente lettera a), anche sulla base degli obiettivi conseguiti;

e. definisce i criteri e le modalità generali che presiedono allo svolgimento dell'attività erogativa, al fine di favorire la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

f. definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento.

Per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati il Comitato di Indirizzo si avvale della struttura della Fondazione e delle risorse destinate a tale scopo nel budget annuale.

Il Comitato di Indirizzo disciplina con proprio regolamento le modalità di funzionamento.

Art. 14

IL COLLEGIO SINDACALE O IL SINDACO UNICO

Le funzioni di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto

e di regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità sono affidate ad un Collegio Sindacale o ad un Sindaco Unico. La decisione di quale scelta effettuare è delegata al Consiglio di Amministrazione.

Sia il Sindaco Unico che il Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati, ed alla prima riunione, nel caso di opzione di Collegio Sindacale, nominano tra i membri effettivi il Presidente.

Art. 15

REVISORE LEGALE

Nel caso si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; occorre che sia nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Comitato di Nomina; esso dura in carica tre esercizi.

I Proviviri durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati, e alla prima riunione nominano al proprio interno il Presidente.

Il collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni, e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza o esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. Il Collegio delibera *pro bono et aequo*, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 17

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione:

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto

consultivo e redige i verbali delle sedute.

Art. 18

VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di Volontari nello svolgimento delle proprie attività. A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale. I rapporti tra volontari e Fondazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

Art. 19

LIBRI VERBALI

Oltre alle scritture prescritte negli artt.13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, sono tenuti:

- a) il libro dei soci fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

A seguito di semplice richiesta scritta, tutti i consiglieri o i membri dei vari organi possono consultare ogni libro verbale.

Art. 20

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Segretario Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Segretario Generale dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 22

ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel comune di Napoli, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanate in materia di ONLUS.

Firmato: Adriano Gianola - Giuseppe di Transo notaio (sigillo).

Attesto io Giuseppe di Transo notaio in Napoli, che la presente copia, scritta su ventuno facciate, è conforme all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti in corso di registrazione.

Napoli, 4 aprile 2019

